

Novara, 10.01.2022

**Gentili Clienti**  
loro sedi

via mail

**Oggetto: Legge di bilancio 2022, modifiche al calcolo dell'Irpef  
assegno unico universale per figli a carico.**

**circolare 2/2022.**

Numerose e rilevanti novità in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche sono state introdotte con provvedimenti assunti negli ultimi giorni del 2021. Tali modifiche avranno, sin da subito, un rilevante impatto sulle attività dei sostituti d'imposta.

Più nello specifico, per quanto qui d'interesse: nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021, n. 310 – supplemento ordinario n. 49, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Legge di Bilancio 2022); inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2021, n. 309, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, con il quale il Governo, in attuazione delle delega ricevuta dal Parlamento con Legge 1 aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.

I due richiamati provvedimenti normativi hanno apportato significative modifiche al calcolo dell'Irpef e delle relative detrazioni.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle novità di maggior interesse e rilievo.

\* \* \* \* \*

## **1. Le modifiche all'Irpef: revisione delle aliquote, scaglioni, detrazioni e trattamento integrativo.**

Il secondo comma dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio) attua una parziale riforma dell'Irpef intervenendo su aliquote, scaglioni e detrazioni d'imposta, con lo scopo dichiarato di operare un generalizzato "taglio" dell'imposta netta.

### **Aliquote d'imposta**

Le aliquote d'imposta (ed i relativi scaglioni) sono state modificate, con effetto dal 1.01.2022 e ridotte da 5 a 4 (vedasi la sottostante tabella n. 1)

**Studio di consulenza del lavoro Cavallaro, Masciaga, Bionda e Associati**

Baluardo Partigiani, 11 - 28100 Novara - Tel. e Fax 0321.399208

Cod. Fisc. e P. IVA 02302910035

[www.studiolcm.it](http://www.studiolcm.it) [info@studiolcm.it](mailto:info@studiolcm.it)



**dott. Stefano Cavallaro**  
Consulente del Lavoro

**dott. Andrea Masciaga**  
Consulente del Lavoro

**Barbara Bionda**  
Consulente del Lavoro



Fino al 31.12.2021		Dal 1.01.2022	
Reddito complessivo	Aliquota	Reddito complessivo	Aliquota
0 - 15.000	23%	0 - 15.000	23%
15.000 - 28.000	27%	15.000 - 28.000	25%
28.000 - 55.000	38%	28.000 - 50.000	35%
55.000 - 75.000	41%	oltre 50.000	43%
oltre 75.000	43%		

Tabella 1

### Detrazioni d'imposta art. 13 Tuir

Le detrazioni d'imposta (cosiddette detrazioni per la produzione del reddito) di cui all'art. 13 del TUIR, rubricato "altre detrazioni", sono state modificate e rimodulate con lo scopo di garantire la riduzione dell'imposta netta per gli scaglioni di reddito più bassi ed, in generale, una maggiore progressività del tributo.

Detrazioni reddito da lavoro dipendente 2022		
Reddito complessivo	Detrazione	Note
0 - 15.000	1.880	L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro
15.000 - 28.000	$1.910 + (1.190 * (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000)$	
28.000 - 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000$	
Nota: La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro		

### **Trattamento integrativo e ulteriore detrazione**

Il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 è stato modificato mentre l'ulteriore detrazione di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento normativo è stata abrogata.

Il trattamento integrativo spetta in misura intera se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Ove spettante, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

### **Detrazioni per carichi di famiglia ed assegno unico universale per figli a carico**

Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR non sono state modificate dalla Legge di Bilancio. Tuttavia, con effetto dal 1.03.2022, in ragione della prevista introduzione dell'assegno unico universale di cui al successivo paragrafo 2, le detrazioni per figli a carico saranno applicabili per i soli figli d'età pari o superiore a 21 anni, con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annuali (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro).

Rimane immutata la disciplina relativa alle detrazioni fiscali per il coniuge e per gli altri famigliari a carico.

## **2. Assegno unico e universale: le istruzioni Inps.**

L'assegno unico e universale per i figli è una prestazione che sarà erogata mensilmente, a far tempo dal 1.03.2022, direttamente dall'Inps a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta.

L'erogazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente. Il beneficio spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L'importo dell'assegno è commisurato all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Sarà possibile fare domanda ed ottenere l'assegno unico universale anche

senza presentare l'ISEE: in tale ultimo caso la prestazione sarà corrisposta nell'importo minimo per ciascun figlio.

L'assegno unico e universale per i figli a carico sostituirà, a far tempo dal 1.03.2022:

- le detrazioni fiscali per i figli (fatto salvo il caso dei figli a carico di età superiore ai 21 anni);
- l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari (limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili);
- nonché le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Per ciascun figlio minore è previsto un importo massimo pari a 175 euro mensili; per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo massimo pari a 85 euro mensili.

Detti importi decresceranno progressivamente per valori di ISEE maggiori di euro 15.000,00.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minore con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno va presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dal 1.01.2022 sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore;
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348-349, L. 232/2016).

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l'articolo 11, D.Lgs. 230/2021, nell'apportare modifiche al D.L. 79/2021, dispone che l'assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022. È, altresì, prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5, D.L. 79/2021.

L'Inps, con messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha fornito le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda di assegno unico, in attesa della pubblicazione della circolare esplicativa da parte dello stesso Istituto.

Sottolineiamo che l'assegno unico universale per i figli – diversamente dalle detrazioni fiscali per i figli a carico e dall'assegno per il nucleo familiare - sarà riconosciuto direttamente dall'Inps su istanza degli aventi diritto: il datore di lavoro non ha alcun ruolo nell'erogazione del trattamento in discussione.

Ciò nondimeno, al solo fine di garantire una tempestiva informativa di portata generale, alleghiamo alla presente la nota congiunta INPS - Agenzia delle Entrate dirette ai datori di lavoro ed ai lavoratori.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore adempimento.

Con i migliori saluti.

Studio LCM  


## **Comunicazione congiunta INPS - Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro**

### **Introduzione**

La legge n. 46 del 2021<sup>1</sup> ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo)<sup>2</sup>.

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)<sup>3</sup>.

L'assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda<sup>4</sup> dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del *welfare* familiare, cesseranno di avere efficacia:

- (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge<sup>5</sup> che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;

---

<sup>1</sup> Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021.

<sup>2</sup> Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

<sup>3</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

<sup>4</sup> Autodichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000.

<sup>5</sup> Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.



- (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni<sup>6</sup>;
- (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l'assegno per il nucleo familiare<sup>7</sup> e gli assegni familiari<sup>8</sup>.

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:

- (i) **consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro** sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- (ii) **raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.**

In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:

**(i) al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo** – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - **sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).**

**(ii) sarà possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato**, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell'indicatore. Nel caso di presentazione dell'ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell'ISEE successivamente presentato entro tale data.

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti.

---

<sup>6</sup> Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>7</sup> Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

<sup>8</sup> Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.



## Informazioni per i dipendenti sull'assegno unico e universale per i figli

### *In cosa consiste l'AUU*

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- ✓ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- ✓ spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ✓ ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

### *L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo*

**Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni** per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

*Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.*

### *Tempi e modalità di presentazione delle domande*

**Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.**





*Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.*

La domanda va presentata:

- accedendo dal sito web [www.inps.it](http://www.inps.it) al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

### ***Contenuto della domanda***

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

**La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato:** la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- ✓ Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
- ✓ In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.



## Una panoramica sugli importi

**Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro.** Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

### Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (\*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

(\*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

### Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**



L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia;
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

**Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.**